



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Simona Boiardi	presidente
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.
dott. Stefano Rago	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 130/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Barbara ROMANO (cf: RMNBBR82D60D423K), nata a Erice (TP) il 20/04/1982, residente a Castelnovo di Sotto (RE), via Pallaia n. 16, presentato con il patrocinio dell'avv. Federica Iemmi;

letta la relazione particolareggiata degli avv.ti Paola Ghielmi e Sara Onetti, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dalla debitrice riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dalla debitrice risulta cancellata da più di un anno;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra ROMANO per circa euro 290.000, verso Erario, fornitori, banca mutuante;



rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da una quota (1/2) di un immobile sito a Poviglio, fraz. San Sisto, via Casino di Pallavicino n. 3, sottoposto a pignoramento immobiliare (proc. n. 26/2024 Tribunale di Reggio Emilia) di valore, come da perizia, di euro 88.300 (per l'intero);

che la ricorrente è inoltre proprietaria di un autoveicolo Nissan Murano targato EG631SC immatricolato il 04/02/2011, acquistato il 10/01/2024;

che la ricorrente è intestataria della carta PostaPay Evolution n. 5333.1712.1245.9131 con saldo alla data del 30/04/2025 di euro 3,69 e della carta Mooney SpA n. n. 4810003795 appoggiata sul c/c 1826790 con saldo alla data del 15/05/2025 di euro 318,77;

rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza: agosto 2025) e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.180 lordi;

che la ricorrente percepisce inoltre dal coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli con lei conviventi, la somma mensile di euro 300, nonché le ulteriori somme di euro 690 mensili a titolo di assegno unico e di euro 343 (per 9 mensilità) a titolo di indennità frequenza scolastica;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme ai tre figli (di cui uno maggiorenne non autosufficiente) in un immobile condotto in locazione (canone euro 550 mensili);

che la ricorrente ha indicato in euro 2.179 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate



con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà e il saldo attivo delle carte Postepay Evolution e M;oonney SpAsiano siano esclusi dalla liquidazione, la prima poiché necessaria alla ricorrente per esigenze personali e di famiglia, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura e del saldo attivo delle carte di credito possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che i gestori della crisi hanno proceduto a tale attestazione;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Barbara ROMANO (cf: RMNBBR82D60D423K), nata a Erice (TP) il 20/04/1982, residente a Castelnovo di Sotto (RE), via Pallaia n. 16;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Sara Onetti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;



IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva, il saldo delle carte PostaPay Evolution n. 5333.1712.1245.9131 e Mooney SpA n. n. 4810003795, nei soli limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.179;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/07/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Simona Boiardi

